ORDINANZA MUNICIPALE IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI E GIOVANILI

Il Municipio di Faido,

richiamati:

- il Regolamento comunale in materia di servizi scolastici e giovanili, ratificato dalla Sezione degli enti locali il 16 luglio 2012 (aggiornamento del 12 settembre 2016);
- la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, in particolare gli artt. 34 e 39, e i disposti del relativo Regolamento d'applicazione;
- gli artt. 192 LOC e 44 RALOC, con risoluzione no. 239/2023;

ordina

Art. 1

La presente Ordinanza si applica su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Faido.

Art. 2

Durante l'anno scolastico è istituito, per ogni giorno intero, il servizio di refezione per gli allievi della scuola elementare e dell'infanzia.

Art. 3 Richiesta

Per gli allievi della scuola elementare la richiesta per ottenere l'autorizzazione settimanale a usufruire del servizio va presentata entro le ore 12.00 del giovedì precedente al responsabile del Servizi finanziari comunali (conta@faido.ch). Sono riservate le eccezioni dipendenti da urgenze che giustificano l'inserimento immediato dell'allievo/a al Servizio di refezione durante lo stesso giorno.

Art. 4 Partecipazione finanziaria

Le partecipazioni finanziarie richieste alle famiglie sono così fissate:

allievi che frequentano la scuola elementare (Faido)

 allievi che frequentano la scuola elementare di Faido: fr. 5.— per ogni singolo pasto consumato;

allievi che frequentano la scuola dell'infanzia (Faido e Chironico)

 allievi che frequentano la scuola dell'infanzia di Faido e di Chironico: fr. 5.— per ogni singolo pasto consumato;

Le tasse di refezione vengono prelevate mensilmente, successivamente alla frequenza.

Art. 5 Refezione scolastica dispense Dispense, parziali o totali dalla frequenza alla refezione per gli allievi delle scuole dell'infanzia sono accordate dalla Direzione dell'Istituto scolastico per motivi quali: intolleranze alimentari, malattia, problemi famigliari.

La Direzione può prevedere delle differenziazioni in considerazione della situazione specifica dei singoli allievi.

Art. 6 Debitori

La partecipazione richiesta alle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale; se questa è detenuta da entrambi i genitori, gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 7 Disposizioni in vigore

In osseguio all'art. 192 LOC, la presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 22 maggio al 20 giugno 2023, periodo entro il quale è data facoltà finali ed entrata di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

> La presente Ordinanza abroga ogni precedente disposizione in materia si di servizio scolastici e giovanili e entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico 2023/2024.

> > Per il Municipio di Faido

V Sindaco NE Di Vice-segretario

Domenighini

C. Nastasi

Faido, 19 maggio 2023